

# Guida ai rimborsi spese e chilometrici ai dipendenti

La normativa fiscale stabilisce che i rimborsi spese ai dipendenti concorrono a formare il reddito imponibile, con alcune eccezioni per le spese sostenute durante trasferte lavorative (ovvero attività svolte fuori dalla sede abituale di lavoro).

Di seguito analizziamo per sommi capi la disciplina in oggetto sia lato impresa che lato dipendenti.

## 1. Deducibilità per l'impresa

L'impresa può dedurre le spese di trasferta sostenute dai dipendenti e collaboratori, con alcune limitazioni. Queste spese si dividono in:

- **Spese di vitto e alloggio:**
  - **Rimborso analitico:** Deducibili fino a € 180,76 al giorno per trasferte in Italia e € 258,23 per trasferte all'estero.
  - **Indennità forfettaria:** Deducibile senza alcun limite.
  - **Rimborso misto<sup>1</sup>:** Anche in questo caso, deducibile interamente.
- **Spese di viaggio e trasporto:** Sempreché siano adeguatamente conservate tutte le prove documentali a supporto della deduzione del costo (mail, giustificativi della trasferta, pedaggi, ecc.) e il costo sia congruo in termini qualitativi e quantitativi con l'attività svolta, la deduzione è limitata per un importo massimo pari, ai sensi dell'art. 95 co. 3 del TUIR, al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli scali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Stante quanto sopra lo studio suggerisce di distinguere correttamente i mastri contabili al fine di una valutazione più corretta della deducibilità di tali costi.

## 2. Tassazione in capo al dipendente o collaboratore

Per quanto attiene l'imponibilità o meno di una spesa in capo al dipendente o collaboratore vi invitiamo a confrontarvi anche con il vostro consulente del lavoro per eventuali chiarimenti.

- **Spese di vitto e alloggio:**
  - **Rimborso analitico** (a piè di lista): Vitto, alloggio, trasporto e viaggio, non concorrono alla formazione del reddito del dipendente/collaboratore. Altri rimborsi per spese aggiuntive (lavanderia, telefono, mance, ecc.), non sono imponibili fino a concorrenza dell'importo di € 15,49 al giorno in Italia ed € 25,82 all'estero; oltre tale soglia le somme concorrono alla formazione del reddito.
  - **Indennità forfettaria:** non sono imponibili fino a concorrenza dell'importo di € 46,48 al giorno in Italia ed € 77,47 all'estero; oltre tale soglia le somme concorrono alla formazione del reddito.
  - **Rimborso misto:**
    - Se l'indennità di trasferta si somma a rimborsi per vitto o alloggio, i limiti di esenzione sono ridotti ad € 30,99 (Italia) ed € 51,65 (estero).
    - Se l'indennità copre sia vitto che alloggio, i limiti di esenzione sono ridotti ad € 15,49 (Italia) ed € 25,82 (estero).
- **Spese di viaggio e trasporto:** Sempreché siano adeguatamente conservate tutte le prove documentali a supporto della deduzione del costo (mail, giustificativi della trasferta, pedaggi, ecc.) e il costo sia congruo in termini qualitativi e quantitativi con l'attività svolta, le indennità chilometriche corrisposte ai dipendenti/collaboratori non sono imponibili, purché nei limiti calcolati con le tabelle ACI di cui sopra.

---

<sup>1</sup> una combinazione di spese analitiche e forfettarie